

CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI DIALISI RENALE O DIALISI PERITONEALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2 DELLA L.R. 13.6.84 N. 40 CONCERNENTE IL TRASPORTO DEI SOGGETTI EMODIALIZZATI.

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa, cod. fisc. e partita IVA 01426410880, rappresentata dall'Arch. Angelo Aliquò, domiciliato per la carica di Direttore Generale in Ragusa, Piazza Igea n. 1.

E

L'Associazione "Una Mano per gli Altri Società Cooperativa Onlus" con sede in Scicli, via Palermo n. 21, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Rizza Pietro, nato a Ragusa il 04.02.1988
C.F./P.I.: 01543950883 (di seguito "l'Associazione")

PREMESSO

Che con D.A. n. 1993 del 13.10.2011 l'Assessorato della Salute ha previsto l'istituzione dell'Albo degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati,

Che con nota prot./Serv. 4/n. 26713 del 23.03.2012 l'Assessorato della Salute ha notificato il D.A. n. 567 del 23 marzo 2012 avente ad oggetto "Iscrizione albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. 1993 del 13 ottobre 2011";

Vista la nota dell'Associazione "Una Mano per gli altri" pervenuta il 06.06.2019 con la quale chiede la stipula di convenzione per il trasporto degli emodializzati, trasmettendo la necessaria documentazione;

Accertato che l'Associazione risulta iscritta all'albo degli enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso l'Assessorato regionale alla Salute DA n. 1993 del 13 ottobre 2011;

Premesso che l'Associazione "Una mano per gli altri Società Cooperativa Sociale Onlus" si è costituita come tale con apposito atto notarile di costituzione del 04.07.2013, registrato a Modica il 18.07.2013 al n. 2527 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo socio sanitario (art. 4 atto costitutivo citato).

Visto l'elenco dei titolari e delle cariche sociali ed il casellario giudiziale degli stessi nonché l'elenco dei soci prodotto dall'Organismo;

Accertato che l'Associazione è in possesso delle seguenti Autorizzazioni Sanitarie per il trasporto degli infermi con le seguenti ambulanze:

1) Ambulanza FIAT DUCATO targa CB738HP

Autorizzazione sanitaria n. 46 del 06.08.2015, rinnovata il 26.06.2019 con validità fino al 25.07.2019

Accertato, altresì, che in atto l'Organismo dispone dei seguenti mezzi civili:

1) FIAT PUNTO targa BN150ML

2) FIAT PUNTO targa CJ257JZ

3) FIAT PANDA targa DZ523NM

Che il convenzionamento esplica i suoi effetti nei confronti degli utenti residenti nell'ambito della Circoscrizione Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Che le prestazioni di trasporto devono essere effettuate previo rilascio, da parte dell' dell'Azienda Sanitaria Provinciale di apposite preventive impegnative.

Che hanno diritto al trasporto i soggetti affetti da insufficienza renale ed in

trattamento di dialisi renale.

Che per svolgere i propri compiti l'Associazione è obbligato a disporre di un idoneo numero di autoambulanze e di adeguati mezzi di trasporto collettivo.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 della Legge 23.12.1978 n. 833 e dell'art. 2 della Legge 13.6.84 n. 40 nonché del D.A. 13.10.2011, l'Azienda si avvale della collaborazione della predetta Associazione, che non persegue fini di lucro, per assicurare ai soggetti in trattamento di dialisi renale il trasporto dal loro domicilio al Centro Emodialitico prescelto e viceversa, seguendo il percorso più breve. L'Associazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare, il servizio entro 60 gg. dalla stipula della convenzione.

ART. 2

Il servizio consiste nel trasporto individuale o di gruppo di persone, non superiori a tre, in auto mobile o, singolarmente, autoambulanza, sia per il viaggio di andata che quello di ritorno, per conto dall'Azienda Sanitaria Provinciale nelle more che la stessa non eroghi direttamente il servizio stesso. Destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso centro autorizzati c/o accreditati. Nessun'altra prestazione è riconducibile al servizio oggetto della presente convenzione.

Per accedere al servizio di trasporto, l'utente presenta al distretto sanitario di appartenenza istanza per l'autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati. La richiesta dovrà essere fatta allegando:

- a) certificato del medico nefrologo del centro dialisi prescelto, attestante la patologia, il turno di inserimento ed eventuale necessità del trasporto in ambulanza;
- b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale e tessera sanitaria;
- c) certificazione di non autosufficienza che impedisce di utilizzare il mezzo proprio, rilasciato dal nefrologo o dal medico curante.

La richiesta a favore di pazienti non autosufficienti può essere inoltrata dai soggetti individuati dal D.P.R. n. 445/2000 (parente o esercente la patria potestà) con il modello allegato al Regolamento approvato con D.A. del 13.10.2011 e corredato della necessaria documentazione dei requisiti di titolarità.

ART. 3

Le autovetture elencate in premessa dovranno essere complete dei moderni sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, dovranno sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato di manutenzione. Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di contrassegni indicanti il servizio espletato. I contrassegni sono apposti a cura dell'Associazione senza finalità di lucro titolare della convenzione. Le autovetture individuate per servizio di trasporto degli emodializzati possono essere impiegate solo per l'espletamento di tale servizio.

Le autovetture destinate al servizio di trasporto degli emodializzati devono:

- 1) essere in regola con la documentazione prevista dalla registrazione vigente;

- 2) avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali;
- 3) essere collaudati per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a quattro;
- 4) tenere a bordo kit di primo intervento, un estintore, nonché apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di telefonia mobile), collegati con l'Associazione senza finalità di lucro. In particolare, il kit di primo intervento deve essere composto da:
 - pinze premifistola (3);
 - guanti sterili monouso (6);
 - flacone di soluzione cutanea di idopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
 - flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (2);
 - compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
 - compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
 - teli sterili monouso (2);
 - pinzette da medicazione sterili monouso (2);
 - confezione di rete elastica di misura medica (1);
 - confezione di cotone idrofilo (1);
 - confezioni di cerotti varie misure pronti all'uso (2);
 - rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
 - un paio di forbici;
 - lacci emostatici (3);
 - ghiaccio secco pronto uso (due confezioni);
 - sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
 - termometro;
 - apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;

- due kit di pinze premi fistola;
- 5) disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano finestrini, di logo identificato dell'Associazione;
- 6) non sono ammessi al suo esterno o all'interno eventuali richiami pubblicitari;
- 7) l'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Nelle autovetture in uso i lampeggianti di tipo stroboscopico devono essere tenuti spenti, tranne i casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

ART. 4

Il servizio dovrà essere espletato dall'Associazione con propri mezzi e personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura del servizio stesso (possesto del certificato BLS o superiore da parte del personale). Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico dell'Associazione. I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell'Associazione. E' compito e responsabilità dell'Associazione l'approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell'Associazione. La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza e con piena responsabilità dell'Associazione. Le

operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza, quindicinale. Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quanto nell'automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Delle operazioni periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria prevista dalla disciplina vigente per i soggetti autorizzati al trasporto a mezzo ambulanza, dovranno essere puntualmente annotate in apposito registro in cui dovranno essere indicate data, modalità e sostanze impiegate nelle operazioni di cui sopra.

Ogni ambulanza deve essere dotata dell'equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di efficienza.

ART. 5

L'ambulanza adibita al servizio di trasporto degli infermi deve:

- possedere i requisiti e le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria al trasporto degli infermi;
- disporre sulle portiere laterali, al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, una fascia identificativa dell'Associazione senza finalità di lucro;
- possedere autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata da parte dell'Azienda del servizio sanitario nazionale, al trasporto infermi.

ART 6

L'Associazione ha l'obbligo di revisionare come per legge i veicoli facendo pervenire, successivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale una autocertificazione attestante l'avvenuto controllo comunicandone annualmente l'esito. Sono esonerate dall'obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione.

L'Azienda Sanitaria Provinciale può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni di controllo a cura del Servizio di Igiene Pubblica. Il ricovero delle autovetture, nell'ambito provinciale, dovrà avvenire nei luoghi di proprietà o disponibilità dell'Associazione senza finalità di lucro, che siano chiuso o delimitati, in modo da evitare l'accesso a terzi.

ART. 7

L'Associazione dovrà garantire comunque la continuità del servizio. In caso di guasto o impedimento all'uso dell'autovettura, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento previa comunicazione all'Azienda Sanitaria Provinciale dei dati relativi all'autovettura sostitutiva.

ART. 8

Gli ambiti operativi territoriali su cui l'Associazione potrà operare coincidono con gli ambiti territoriali di pertinenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale, fatto salvo, previo accordo sottoscritto tra le AASSPP interessate, la possibilità di superare l'ambito in presenza di centri vicini ricadenti in altra provincia, e a condizione, inderogabile, che non comporti aumenti di spesa, e comunque dopo autorizzazione del distretto sanitario competente.

ART. 9

Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti

fino ad un massimo di tre accomunati dalla stessa area o zona di residenza, ovvero percorso con destinazione sulla medesima direttrice o centro dialisi, avendo cura di evitare stress ad inutili attese al paziente, tenendo conto delle compatibilità dell'orario di somministrazione della prestazione e delle condizioni psicofisiche del paziente medesimo. Il trasporto collettivo, ove possibile, sarà sempre da preferirsi, in ragione dei minori costi da sostenere in base a razionali tragitti all'uopo individuati dai competente servizi del distretto sanitario.

ART. 10

L'Azienda Sanitaria Provinciale esaminata la richiesta dell'utente, fermo restando il diritto di libera scelta dell'Assistito, compatibilmente con le esigenze aziendali di contenimento della spesa, provvederà ad individuare secondo criteri predeterminati e incaricare del servizio uno degli enti senza fini di lucro convenzionati e a darne comunicazione al paziente e al centro dialisi; provvederà altresì a organizzare i percorsi più appropriati, in relazione alla minore distanza tra il domicilio del paziente ed il centro dialisi, concordando con il responsabile dell'Associazione senza finalità di lucro prescelta le modalità di trasporto (singolo, collettivo, autovettura o ambulanza) sulla base del turno di dialisi e del domicilio del paziente e nel rispetto delle necessità dell'utente determinate, in ogni caso, da specifiche esigenze connesse con lo stato di salute e attestate dal nefrologo del centro di dialisi che ha in cura il paziente e validate dal competente distretto sanitario. La stessa Azienda provvederà ad organizzare l'uso collettivo dell'autovettura la quale dovrà tenere presente la sequenzialità ravvicinate dei domicili degli utenti trasportati. Il percorso ai fini della contabilizzazione per il pagamento, deve tenere conto della distanza che il mezzo percorre dalla postazione degli automezzi al domicilio del paziente e da qui al centro dialisi e ritorno. A tal

fine l'Azienda acquisisce dagli enti di trasporto accreditati la mappa con la dislocazione dei mezzi e riconosce la distanza più breve tra i tre punti suddetti individuando l'automezzo e il centro dialisi più vicino al domicilio del dializzato. In caso di scelta del paziente del centro dialisi più lontano dalla propria residenza l'Azienda, verificate le ragioni della scelta, può disporre che la differenza di costo sia a carico totale dell'utente. Per il trasporto collettivo deve essere esattamente individuato l'assistito "primo trasportato" e gli assistiti "trasportati oltre il primo";

ART. 11

L'utente dovrà segnalare all'Azienda, per iscritto, in qualsiasi momento, eventuali disservizi rilevati. L'Azienda può autonomamente effettuare test di rilevazione qualitativa del servizio reso dall'Associazione senza finalità di lucro somministrando all'utente un apposito questionario. Ove siano segnalate eventuali irregolarità l'Azienda adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni correlandoli alla gravità dell'evento.

ART. 12

Il conducente nell'espletamento del servizio deve:

- accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente o degli utenti, all'inizio del servizio;
- far controfirmare a ciascun emodializzato trasportato il foglio di viaggio e la documentazione fornita dall'Azienda, sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno al domicilio dell'utente;
- attenersi all'ordine di servizio formulato dall'Associazione senza finalità di lucro come da disposizione impartite dall'Azienda del servizio sanitario nazionale ove sarà indicato il percorso più breve tra il domicilio dell'utente e/o degli utenti ed il centro dialisi indicato, salvo imprevisti ed

esigenze che comportino la necessità di effettuare percorsi alternativi;

- agevolare la salita e la discesa dall'automezzo delle persone da trasportare;
- agevolare, ove necessario, l'accompagnamento dell'utente dall'abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa;
- accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno del mezzo;
- qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto.

ART. 13

E' fatto divieto al conducente di automezzi in servizio di:

- ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle previste dall'Azienda del servizio sanitario nazionale per il servizio di trasporto per la dialisi;
 - tenere sul mezzo persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
-
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - chiedere compensi di qualunque natura e genere;
 - togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - effettuare qualunque forma di pubblicità;
 - consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all'Associazione senza finalità di lucro anche se munite di patente idonea;
 - applicare nel mezzo adibito al trasporto degli emodializzati contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del regolamento, utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le

modalità previste dal medesimo decreto;

- utilizzare le corsie preferenziali cittadine nel rispetto dei regolamenti comunali e soltanto ed esclusivamente nel caso vi siano a bordo emodializzati. In tal caso l'autovettura deve esporre una tabella con su scritto "trasporto emodializzati" allo scopo di indicare che si sta espletando trasporto di dializzati e che quindi l'autovettura è autorizzata a percorrere le corsie preferenziali;
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro ed in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, la scritta il distintivo di riconoscimento dell'Associazione la targhetta con il nome del dipendente. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ed al piano di sicurezza.

L'Associazione è tenuta ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso per le prestazioni di trasporto effettuate dal proprio personale.

ART. 14

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente del mezzo.

Agli utenti del servizio è vietato:

- a) salire o scendere dal veicolo in movimento;

- b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigolature taglienti od appuntiti, o per qualsiasi ragione possano risultare molesti ingombranti o pericolosi;
- c) aprire per qualunque ragione, la portiera dell'autovettura in movimento;
- d) danneggiare l'autovettura su cui si è trasportati;
- e) distribuire oggetti a scopo pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche allo scopo di beneficenza;
- f) fare schiamazzi o rumori molesti;
- g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
- h) fumare nelle autovetture;
- i) consumare cibi o bevande all'interno dell'autovettura, salvo che per comprovate esigenze di salute.

Tali obblighi e divieti devono essere riportati in una tabella posta in maniera ben visibile all'interno dell'automezzo adibito al trasporto degli emodializzati.

L'inosservanza dei predetti divieti verrà segnalato all'Azienda Sanitaria Provinciale che valuterà la trasgressione intervenendo sull'utente se del caso, fermo restando l'obbligo del passeggero di corrispondere il risarcimento di eventuali danni prodotti.

ART. 15

L'Associazione avrà cura di organizzare il servizio di trasporto degli emodializzati salvaguardando l'incolumità e gli interessi dell'utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti con l'utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le

dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando all'utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall'intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i trenta minuti complessivi. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall'Azienda ed in caso di reiterazione costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. Gli enti convenzionati per il trasporto degli emodializzati nel corso dell'espletamento del servizio hanno l'obbligo di :

- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato;
- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- osservare le norme di servizio previste dalla convenzione, dal regolamento allegato al D.A. 13/10/2011 e dalle direttive specifiche emanante dall'Azienda Sanitaria Provinciale.

ART 16

L'Azienda verificherà il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso. L'Azienda provvederà ad effettuare i relativi controlli amministrativi e sanitari sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto degli enti senza finalità di lucro che svolgono il servizio). L'Azienda definirà i superiori controlli entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di rito. Per l'attività resa nel mese di dicembre l'invio deve essere perfezionato entro il 31 gennaio. Eventuali

integrazioni e/o rettifiche a seguito di controlli effettuati possono essere inviate entro il 15 febbraio successivo. Gli uffici competenti dei Distretti dell'Azienda svolgono l'attività di vigilanza e/o controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento effettuando controlli sia presso le sedi degli enti che presso i centri di emodialisi. Tali controlli devono essere espletati con cadenza, almeno trimestrale, compatibilmente con le esigenze organizzative del Distretto. Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale dovranno essere immediatamente attuate sostituzioni con altri operatori, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio.

ART. 17

L'Azienda, nell'ambito della propria organizzazione provvederà a liquidare e pagare i rimborsi dovute agli enti sulla scorta della documentazione di cui sopra e della nota di debito prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione. L'Associazione che effettua il servizio, entro il 20 del mese successivo, deve presentare all'Azienda Sanitaria Provinciale il riepilogo nominativo dei soggetti trasportati con l'autocertificazione mensile riepilogativa firmata dal singolo utente. L'Associazione dovrà trasmettere entro lo stesso termine all'Azienda Sanitaria Provinciale i certificati di dialisi mensili, per consentire i controlli di rito. Per le tariffe si fa riferimento al D.A. 13/10/2011.

ART. 18

Il legale rappresentante dell'Associazione titolare della convenzione per il servizio di trasporto emodializzati può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze e previo avviso da comunicare per iscritto con non meno di 90 giorni di anticipo sulla data della interruzione. In tale

circostanza il legale rappresentante dell'Associazione dovrà concordare con l'Azienda i tempi e i modi della sospensione al fine di garantire la continuità della cura degli emodializzati facenti capo all'Associazione. L'Azienda per giustificati motivi adottati dall'Associazione e, ove non ostino esigenze attinenti la regolarità del servizio autorizza la sospensione del servizio indicandone limiti e scadenze.

ART. 19

L'Azienda provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- a. per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante dell'Associazione senza finalità di lucro in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del regolamento, allegato al D.A. 13/10/2011 e della presente convenzione.
- b. mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
- c. gravi inadempienze contrattuali.

L'Azienda può disporre la decadenza della convenzione, qualora il legale rappresentante dell'Associazione ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati con la pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell'Azienda.

ART. 20

Qualora l'Associazione incorra nelle fattispecie indicate nel regolamento o abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi, subentra la sospensione della convenzione. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla eventuale recidiva. L'inottemperanza da

parte dell'Associazione al provvedimento di sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.

ART. 21

L'Azienda ripristina la validità della convenzione quanto cessano le motivazioni che hanno consentito la revoca o sospensione.

ART. 22

I provvedimenti di ritiro o di sospensione della convenzione devono essere attivati con una diffida notificata al legale rappresentante dell'Associazione contenente le contestazioni dedotte dall'Azienda, al fine di consentire un contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e denunciati all'Autorità giudiziaria.

La convenzione ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento.

ART. 23

I centri dialisi devono informare preventivamente il paziente sulle modalità del servizio per quanto indicato nell'art. 29 del regolamento allegato al D.A.13/10/2011. L'assistito deve essere informato dall'Azienda che è tenuto a segnalare per iscritto, all'Azienda le anomalie ed i disservizi che si possono verificare durante lo svolgimento del servizio di trasporto, e potrà attivamente partecipare alla valutazione della qualità del servizio, mediante il test di cui all'art. 30 del regolamento allegato al D.A. 13/10/2011 e previsto dalla presente convenzione.

ART. 24

L'Azienda, definiti tutti gli aspetti, rilascerà l'autorizzazione al trasporto

dell'assistito, la stessa avrà validità di un anno solare dalla data di rilascio, e comunque, entro la data di scadenza della convenzione.

ART. 25

Eventuali modifiche all'autorizzazione concessa, che si rendessero necessarie, dovute alla modifica del turno di dialisi, alla variazione del ritmo di dialisi, a carenza di automezzi, o per motivazioni positivamente accolte dall'Azienda dovranno essere richieste per iscritto dall'assistito all'Azienda. La variazione dovrà essere indicata a cura dell'Azienda nelle autorizzazioni in corso di validità.

ART. 26

Nel caso di modalità di servizio difformi a quello autorizzato dovute ad emergenze e situazioni eccezionali, non programmabili e non prevedibili, l'assistito dovrà produrre apposita dichiarazione in merito, che dovrà, comunque, essere acquisita al fascicolo dell'utente.

ART. 27

La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione con obbligo da parte dell'Associazione, per il tramite del legale rappresentante, di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti, da presentare all'Azienda Sanitaria Provinciale. Ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata, a cura del legale rappresentante dell'Associazione entro 60 giorni dall'avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale.

ART. 28

La convenzione per l'esercizio del servizio di trasporto degli emodializzati non può essere trasferita e/o ceduta ad altro Associazione a nessun titolo né sottoforma

di subappalto del servizio. In caso di decesso, dimissioni, o altri motivi ostativi per legge previsti, dal legale rappresentante dell'Associazione, l'evento dovrà essere comunicato all'Azienda, da parte del responsabile gerarchico dell'Associazione entro giorni 60 dal suo verificarsi. Il nuovo legale rappresentante dell'Associazione senza finalità di lucro dovrà possedere i requisiti previsti dal presente regolamento, pena la decadenza della convenzione. Il legale rappresentante subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all'Azienda Sanitaria Provinciale, fornendo, altresì, apposito verbale assembleare al fine della presa d'atto della sostituzione.

ART. 29

Il legale rappresentante dell'Associazione è responsabile del regolare funzionamento del trasporto. Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla normativa civile e penale vigente.

ART. 30

Il presente contratto redatto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento Aziendale in materia, andrà regolarizzato in bollo fin dall'origine a carico dell'Associazione (DPR 26/10/72 n.642, tariffa parte I articolo 3) e registrata con oneri a carico dell'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

Il Direttore Generale

Arch. Angelo Aliquò

L'Associazione "Una Mano per gli Altri Società Cooperativa Onlus"